Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/97 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti ►M2 ——————— ◄ tariffari comunitari ►M2 ——————— ◄ per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

(GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1034/98 della Commissione del 18 maggio 1998	L 148	6	19.5.1998
►M2	Regolamento (CE) n. 2471/1999 della Commissione del 23 novembre 1999	L 301	3	24.11.1999
►M3	Regolamento (CE) n. 31/2002 della Commissione del 9 gennaio 2002	L 6	36	10.1.2002
►M4	Regolamento (CE) n. 1753/2006 della Commissione del 28 novembre 2006	L 331	7	29.11.2006
►M5	Regolamento (CE) n. 54/2009 della Commissione del 21 gennaio 2009	L 17	37	22.1.2009

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/97 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti ►M2 ——————— ◄ tariffari comunitari ►M2 ——————— ◄ per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che gli articoli 3 e 8 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 6 dicembre 1996 ([1]), prevedono che, per taluni pesci e prodotti della pesca di cui al protocollo n. 1 dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità siano soppressi;

(2) considerando che tale soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari nonché, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che è opportuno pertanto aprire contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti di cui sopra originari delle isole Færøer, in relazione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e istituire una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento;

(3) considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ([2]), è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

(4) considerando che è opportuno prevedere, a fini della semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure gli adattamenti del volume e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, possano essere effettuate dalla Commissione previo parere del comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ([3]);

(5) considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno prevedere che tale procedura possa applicarsi in caso di modifica dell'accordo di cui sopra nella misura in cui le modifiche convenute precisino i prodotti ammissibili al beneficio dei contingenti tariffari, o quelli soggetti ai massimali tariffari o sotto sorveglianza statistica, i loro volumi, diritti e periodi contingentali, nonché, se del caso, le rispettive condizioni di concessione;

([1]) GU n. L 53 del 22. 2. 1997, pag. 2.
([2]) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag 15).
([3]) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼B

(6) considerando che i contingenti tariffari, i massimali tariffari e la sorveglianza statistica previsti in tale accordo riguardano un periodo indeterminato; che, pertanto, ai fini dell'efficacia e della semplificazione dell'attuazione delle misure in questione, è opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su base pluriennale;

(7) considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

(8) considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

(9) considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II, soggetti a massimali tariffari comunitari, una sorveglianza comunitaria può essere operata avvalendosi di una modalità di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, via via che tali prodotti sono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, nella Comunità, i massimali previsti;

(10) considerando che tale modalità di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter seguire il grado d'imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che la collaborazione dev'essere tanto più stretta poiché è necessario che la Commissione possa adottare le misure idonee a ripristinare i dazi doganali non appena sia stato raggiunto uno dei massimali in causa;

(11) considerando che per i prodotti di cui all'allegato III è opportuno avvalersi del sistema di sorveglianza statistica attuato a livello della Commissione a norma delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1172/95 ([1]) e (CEE) n. 2658/87 ([2]),

(12) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1983/95 ([3]) che ha messo in vigore le misure applicabili in virtù del precedente accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno i dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle isole Færøer, ►M2 ripresi all'allegato ◄, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

([1]) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.
([2]) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
([3]) GU n. L 192 del 15. 8. 1995, pag. 1.

▼M5

Articolo 2

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

▼B

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto contemplato dal presente regolamento, corredata di:

— una domanda di beneficio preferenziale, e

— un certificato di circolazione delle merci, conforme alle norme di cui al protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi della collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 97/126/CE ([1]),

e se tale dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal volume contingentale in questione, di una quantità corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate le riversa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

Se le quantità richieste sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

▼M2

———————

▼B

Articolo 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric,

b) gli adattamenti necessari a seguito della modifica, approvata con atto del Consiglio, dell'accordo tra la Comunità europea e le isole Færøer,

sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

— procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

— modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

([1]) GU n. L 53 del 22. 2. 1997, pag. 1.

▼B

— trasferire le quantità da un contingente a un altro;

— aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;

— adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di tre mesi al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

▼M2

———————

▼B

Articolo 8

Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione adotta tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1983/95 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO

RELATIVO AI PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume del contingente (in t)
09.0671	0301		Pesci vivi:		700
			— altri pesci vivi:		
	ex 0301 91 90	*10	— — — Trote della specie Oncorhynchus mykiss	0	
	0302		Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
			— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattini:		
	ex 0302 11 90	*10	— — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
	0303		Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	ex 0303 21 90	*10	— — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
	0304		Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10		— freschi o refrigerati:		
			— — Filetti:		
			— — — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 10 11	*10	— — — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
	0304 20		— Filetti congelati:		
			— — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 20 11	*10	— — — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
	0304 90		— altri:		
	ex 0304 90 10		— — — di pesci di acqua dolce:		
		*11	— — — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	

▼M2

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume del contingente (in t)
▼M5					
09.0672	ex 0305 59 80	80	Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*), essiccati e salati	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750
09.0674	ex 0307 91 00 ex 0307 99 18 ex 1605 90 30	10 10 30	Buccino (*Buccinum undatum*), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 400 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200
▼M2					
09.0675	1604		Preparazioni e conserve di pesci: caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		400
			— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	ex 1604 11 00		— — Salmoni:		
		*30	— — — Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	1604 19		— — altri		
	ex 1604 19 10		— — — Salmonidi, diversi dai salmoni:		
		*10	— — — — Trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
	1604 20		— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	ex 1604 20 10		— — — di salmoni:		
		*30	— — — — di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	ex 1604 20 30		— — — di salmonidi, diversi dai salmoni:		
		*10	— — — — di trote della specie Oncorhynclus mykiss	0	
▼M5					
09.0676	ex 0306 14 90	10	Granchio della specie *Geryon affinis*, congelato	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750

▼M5

▼M2

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume del contingente (in t)
09.0681	1604		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		1 200
			— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 19 92		— — — — — Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	0	
	1604 19 93		— — — — — Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	0	
	1604 19 94		— — — — — Naselli (Merluccius spp. Urophycis spp.)	0	
	1604 19 95		— — — — — Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)	0	
	1604 19 98		— — — — — altri	0	
	1604 20		— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	1604 20 05		— — Preparazioni di surimi	0	
	ex 1604 20 90		— — — di altri pesci:		
		*20	— — — — Conserve di merluzzi carbonari affumicati	0	
			— — — — Spratti (Sprattus sprattus):		
		*30	— — — — — in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	0	
		*35	— — — — — altre	0	
		*40	— — — — di sgombri (Scomber australasicus)	0	
		*50	— — — — Lampreda di fiume	0	
		*90	— — — — altri	0	
09.0679	1605		Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		►M4 4 000 ◄
	1605 20		— Gamberetti:		
	1605 20 10		— — in recipienti ermeticamente chiusi	0	
			— — altri:		
	1605 20 91		— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0	
	1605 20 99		— — — altri	0	
	ex 1605 40 00		— altri crostacei:		

▼M2

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume del contingente (in t)
		*20	— — Scampi (Nephrops norvegicus)	0	

([1]) Per «scatole metalliche ermeticamente chiuse» si intendono le scatole saldate o aggraffate in modo tale che né l'aria né i germi possano penetrarvi e la cui apertura può essere effettuata solo mediante deterioramento.